Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 7 luglio** — **Numero 159**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.) » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, o possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

Il ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è approvata la maggiore assegnazione di lire 13 milioni, per la prosecuzione dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della pubblica istruzione, della giustizia e degli affari di culto, della marina e della Corte dei conti.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 882 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Gli affari attinenti ai servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti per via di mare i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico-militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di marina, vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 763 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245 per la sua applicazione;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 2134 che approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta camerale per la Camera di commercio e industria di Padova;

Viste le deliberazioni 12 agosto 1919 e 22 febbraio 1921 colle quali la Camera predetta proponeva di modificare alcuni articoli del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 14 del regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta camerale della Camera di commercio e industria di Padova, approvato con D. L. 5 dicembre 1918 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'imposta camerale si applica:

« *a*) sui redditi segnati nei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile della categoria *B* del gruppo XXVI della categoria *C*:

« *b*) sui redditi segnati sui ruoli degli Enti che pur esercitando atti di industria e di commercio, non figurino in quelli più sopra;

« *c*) sui redditi segnati nei ruoli delle Ditte aventi più sedi

I ruoli di cui alle lettere *B* e *C* verranno compilati annualmente dalla Camera di commercio.

Restano però esenti dall'imposta camerale i redditi netti di cui sopra che risultano inferiori alle L. 400.

Art. 3. — Agli effetti dell'art. 2 i contribuenti, in ragione dei rispettivi redditi netti di ricchezza mobile vengono classificati nelle seguenti nove categorie:

Categoria 1ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 400 a L. 2000.

Categoria 2ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 2001 a L. 5000.

Categoria 3ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 5001 a L. 10.000.

Categoria 4ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 10.001 a L. 20.000.

Categoria 5ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 20.001 a L. 40.000

Categoria 6ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 40.001 a L. 80.000.

Categoria 7ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 80.001 a L. 140.000.

Categoria 8ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 140.001 a L. 200.000.

Categoria 9ª.

Reddito netto di ricchezza mobile L. 200.001 in su.

« In relazione a tale classificazione l'applicazione seguirà una misura progressiva per modo che alla 1ª categoria verrà fissata un'aliquota base percentuale che non potrà mai superare il limite massimo di L. 0,50 per ogni cento lire di reddito netto, e che per le altre categorie l'aliquota stessa verrà gradatamente aumentata di cent. 2,5 in cent. 2,5.

« Art. 4. — A spese della Camera e per cura degli agenti delle imposte dirette della sua circoscrizione saranno compilati entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di tutti gli esercenti arti, industrie e commercio, soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno successivo, comprendendovi con l'indicazione del rispettivo reddito netto, la categoria *B* ed il gruppo XXVI della categoria *C*. Da tale iscrizione sono esclusi, a sensi dell'art. 2, i contribuenti aventi un reddito netto inferiore alle L. 400.

« I contribuenti devono essere elencati per ordine alfabetico, Comune per Comune, ed i totali dei redditi di ogni singolo Comune saranno riepilogati per ordine di Esattoria.

« Gli elenchi o matricole di cui al presente articolo saranno autenticati dagli agenti delle imposte.

« In analogia a tali norme la Camera provvederà a compilare gli elenchi previsti al paragrafo B dell'art. 2 ».

« Art. 5. — Pure nel mese di dicembre saranno compilati dagli agenti delle imposte elenchi speciali contenenti gli accertamenti suppletivi dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile non compresi nell'accertamento principale dell'anno in corso.

« Nella formazione dei detti elenchi si dovrà tener conto che, pur essendo esenti dall'imposta, i contribuenti che abbiano un reddito netto inferiore alle L. 400 se per effetto di accertamenti suppletivi il reddito di un contribuente già inferiore alle 400, raggiungesse o superasse detta cifra si dovrà comprendere nell'elenco suppletivo tutto il suo reddito, come pure si dovrà comprendere nell'elenco suppletivo il maggiore accertamento a carico di quel contribuente che già trovasi compreso nell'elenco principale degli anni precedenti. Detti elenchi dovranno essere formati analogamente al principale e sia gli uni che gli altri dovranno tenersi distinti con l'indicazione, nei suppletivi, dell'anno al quale si riferiscono i redditi, sui quali si applica la stessa aliquota percentuale fissata sui redditi compresi nei ruoli principali dello stesso anno ».

Sarà provveduto analogamente dalla Camera nei riguardi degli Enti previsti al paragrafo *B* dell'art. 2.

Art. 7. — Tutti gl'individui, le Società, gli Istituti di Credito, le Società ferroviarie, le Compagnie di assicurazione, sia nazionali che estere, gli imprenditori, nonchè gli Enti che esercitano il commercio e l'industria nel distretto della Camera di commercio di Padova e ad un tempo in quello di altra Camera, abbiano essi nella circoscrizione camerale la loro sede principale, ovvero soltanto uno o più stabilimenti filiali, agenzie, rappresentanze, impianti *et similia*, ed una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno entro il mese di ottobre di ciascun anno presentare alla segreteria camerale una dichiarazione nella quale indicheranno i redditi netti pel successivo anno degli stabilimenti, sedi, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia principali che secondarie, esistenti nel distretto camerale, o di quel parziale esercizio in qualsivoglia altra forma tenuto nel distretto camerale medesimo.

« Non presentando gli interessati, nel termine sopra stabilito una nuova dichiarazione, si intenderà confermato il reddito accertato nell'anno precedente, salvo il caso che consti alla Camera di un maggiore accertamento del reddito stesso.

« La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente possiede un solo stabilimento situato in Comune diverso da quello del suo domicilio quando o il domicilio o lo stabilimento soltanto trovasi nella circoscrizione della Camera di commercio di Padova.

« Art. 14. — Ricevuti e compilati gli elenchi di cui all'art. 5 ed accertati i redditi dei contribuenti agli articoli 2, 7, 8 la Camera non più tardi del mese di febbraio procederà alla formazione della matricola della tassa la quale dovrà pubblicarsi per 10 giorni all'albo pretorio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3ª, sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il R. decreto 21 novembre 1920, n. 1920;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sentita la Commissione speciale per la utilizzazione della pubblicità a favore del fondo degli orfani di guerra;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla pubblicità sulle bustine di sigarette ed a quella che eventualmente possa effettuarsi dalla Direzione generale dei monopoli industriali a mezzo dei suoi organi e dei suoi prodotti, le disposizioni riguardanti la pubblicità sulle scatole di fiammiferi e contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, del regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1920, n. 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 863 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le modificazioni all'ordinamento del personale civile dell'Eritrea approvate con R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510;
Visto l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana approvato con R. decreto 4 luglio 1910, numero 562;
Visto il R. decreto 6 luglio 1919, n. 1344, portante aggiunte e variazioni al R. decreto 5 giugno 1913, numero 798 relativo al trattamento da farsi agli impiegati in servizio della Tripolitania e Cirenaica;
Ritenuta l'opportunità di uniformare il trattamento del governatore della colonia Eritrea a quello dei governatori delle altre colonie, anche in materia di licenze, lasciando al ministro delle colonie la facoltà discrezionale in tale materia;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di accordo coi ministri dei Dicasteri interessati;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogati gli articoli 21, 22 e 60 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1510, concernente l'ordinamento del personale civile della colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — P. LANZA DI SCALEA — ANILE — LUIGI ROSSI — DE VITO — TEOFILO ROSSI — FULCI — BERTONE — BERTINI — PEANO — SCHANZER — RICCIO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i decreti Luogotenenzi li 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;
Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi:

DETERMINA:

Art. 1.

I buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 sono stampati su carta bianca, la quale porta in filigrana a chiaro-scuro una testina raffigurante l'Italia, e leggende « Regno d'Italia » « Ministero del Tesoro » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filogranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende un fondo a sistema pantografico stampato in tinta granata ed una cornice ornamentale con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro color bleu nero.

Il testo racchiuso nell'anzidetta cornice, è composto delle leggende: « Regno d'Italia — Buono del tesoro al portatore — Esercizio 1922-923 » nonchè delle indicazioni relative al valore del buono, relative alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie ed alla doppia numerazione progressiva del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni del taglio da L. 500.000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda: DIREZIONE GENERALE DEL TESORO racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del Direttore generale del tesoro e del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Art. 2.

I buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 sono stampati su carta bianca la quale porta nel centro del titolo in filograna a filetto chiaro la leggenda « buono del tesoro » ed uno stemma nazionale, racchiusi in una cornice a fregi, pure filogranata e filetto chiaro, e, nelle due parti laterali destinate alla matrice ed alla contromatrice, porta, foggiato in filograne chiare, uno stemma nazionale.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale porta stampato in inchiostro colore verde americano il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una elegante cornice, a motivi geometrici, che racchiude il testo composto delle leggende «REGNO D'ITALIA - BUONO DEL TESORO NOMINATIVO - ESERCIZIO 1922-23», delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona a cui favore dovrà essere pagato il buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono. I buoni del taglio da L. 50.000 (serie H) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo.

Due liste verticali con la leggenda: DIREZIONE GENERALE DEL TESORO racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti dal bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 1922.

Il ministro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ridotta (tre mesi) e di quelle delle stesse due classi con ferma ordinaria o ridotta appartenenti alle nuove Provincie.

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1902 i quali non siano stati chiamati alle armi colla precedente circolare n. 645 del *Giornale militare* 1921, perchè nati nel secondo semestre 1902 o perchè arruolati dopo la detta chiamata;

b) i giovani arruolati con ferma ridotta (3 mesi) durante le leve sulle classi 1901 e 1902 effettuate nelle vecchie Provincie;

c) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi; se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

d) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 2° semestre del 1902;

e) i giovani pertinenti alle nuove Provincie arruolati sia con ferma ordinaria sia con ferma ridotta durante la leva sulle classi 1901 e 1902.

2. Dalla chiamata sono per ora esclusi i residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto all'epoca della presente chiamata.

3. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età, o, non oltre tale termine, fino a studi ultimati, quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari delle Università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica o di uno dei seguenti Istituti superiori:

R. politecnico di Torino.

R. scuola politecnica di Napoli.

RR. scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e di Roma.

R. Istituto tecnico superiore di Milano.

R. scuola superiore navale di Genova e R. Istituto superiore navale di Napoli.

R. scuola superiore di costruzione navale in Trieste.

R. accademia scientifico letteraria di Milano.

R. Istituto di studi superiori di Firenze.

R. Istituto di scienze sociali in Firenze.

R. Istituto orientale di Napoli.

RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, di Torino e di Milano.

RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici.

R. stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano.

R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Corsi agrari per colonizzatori italiani.

RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari.

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

R. Istituto superiore di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella).

Università commerciale «Luigi Bocconi» in Milano.

R. scuola superiore di architettura di Roma.

RR. Istituti e Accademie di Belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai corsi speciali od al corso medio, secondo periodo del corso comune).

RR. Istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma.

Civico liceo musicale «Benedetto Marcello» di Venezia e civico liceo musicale di Bologna.

Conservatori di musica «Giuseppe Tardili» e Giuseppe Verdi» di Trieste.

Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli iscritti nei corsi superiori di architettura);

Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);

Scuola d'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

RR Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi a questo Comando apposita domanda in carta da bollo da L. 2 firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi dal libretto di tiro a segno, oppure dalla dichiarazione del sindaco del Comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1921-1922). Potrà eccezionalmente accordarsi il ritardo anche a coloro che presentino, non più tardi del 10 agosto p. v., il certificato di inscrizione all'anno accademico 1922-1923.

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove Provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove Provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai RR. Commissariati civili.

4. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico 1921-922, nonchè i can-

didati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che Istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti dell'ora detta concessione sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze.

RR. scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania.

Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera.

RR. Istituti commerciali di Milano Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo.

Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara.

R. Accademia di commercio di Trieste.

R. Accademia di commercio di Trento.

RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. Istituto industriale « Omar ».

Vicenza: R. Istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi ».

Roma: R. Istituto nazionale di istruzione professionale.

Fermo: R. Istituto industriale nazionale.

Foggia: R. Istituto industriale « Saverio Altamura ».

Reggio Calabria: R. Istituto industriale.

Messina: R. Istituto industriale.

Napoli: R. Istituto industriale « Alessandro Volta ».

R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica).

R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino.

R. Istituto professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra.

R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella.

R. Istituto di setificio in Como.

R. scuola di tintoria in Prato.

R. scuola di ceramica in Faenza.

R. Istituto professionale per le industrie tessili in Napoli.

RR. Istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.

Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano.

R. Istituto nautico di Lussinpiccolo.

R. Accademia nautica di Trieste.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 3.

Del ritardo previsto dal presente numero potranno valersi anche le reclute delle nuove Provincie arruolate durante la leva sulle classi 1901 e 1902, qualunque sia il loro anno di nascita.

5. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane di essere studenti di Università o di Istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle Università od Istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 3 e 4. È riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in Istituti stranieri.

6. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli Istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

7. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6, siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare al Comando del distretto, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

8. Le reclute che comprovino con certificato scolastico di dovere ancora sostenere esami nella presente sessione estiva potranno ottenere una proroga alla presentazione per il tempo strettamente necessario a sostenere gli esami stessi.

9. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1903, facendone domanda in carta bollata da lire una al comando del distretto possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso questo distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

10. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento dell'azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai RR. commissari civili se si tratti di reclute pertinenti alle nuove Provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

11. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuti a motivi personali.

12. Alle medesime condizioni tramandano titoli al congedo provvisorio gli arruolati nelle guardie di finanza, nella R. guardia per la pubblica sicurezza, negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

13. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

14. Il 1° settembre p. v. s'inizieranno corsi allievi ufficiali di complemento ai quali potranno essere ammesse le reclute comprese nella presente chiamata, che posseggano almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. Istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equipollente o superiore.

Le reclute che, entro il termine indicato nell'apposito manifesto, presenteranno al distretto domanda d'ammissione ai suddetti corsi comprovando di possedere il titolo suddetto saranno lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi stessi.

Detti aspiranti dovranno altresì produrre d'urgenza il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Quelli che venissero in seguito riconosciuti non ammissibili ai corsi saranno precettati a presentarsi alle armi non oltre un mese

dalla data di inizio della presente chiamata, avvertendo che, ai termini dell'art. 7. del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, il tempo trascorso in congedo illimitato provvisorio non è computato nella ferma che essi devono compiere alle armi.

Le reclute poi che, pur non possedendo uno degli accennati titoli di studio, siano però in possesso della licenza di scuola tecnica o del passaggio alla 5ª classe ginnasiale, potranno egualmente far domanda, mentre si trovano alle armi, di essere ammesse ai corsi allievi ufficiali dichiarando di essere disposte a sostenere gli esami di coltura generale che avranno luogo nella 2ª metà del prossimo luglio.

15. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

16. Potranno inoltre essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra, semprequando però le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli sui dicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

17. Le reclute, ascritte alla ferma ordinaria, che presenteranno al Comando del distretto militare il certificato rilasciato dal Comando del Corpo d'armata, o della Divisione militare il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferirebbero prestar servizio, per quel conto che potrà esserne tenuto, in relazione ai loro requisiti e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Esse potranno altresì ottenere dal Comando del distretto militare una licenza di 30 giorni, senza assegni, decorrente dal 26 luglio p. v. (dal 5 agosto p. v. per le reclute delle nuove Provincie). Tale licenza non spetta alle reclute ammesse alla ferma ridotta.

18. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda al Comando del distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri Reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

19. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda a questo Distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

20. Le reclute che si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore antimeridiane del giorno . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato, e del documento col quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e le linee di navigazione.

21. Le reclute che eventualmente vengano inviate in licenza in attesa della partenza per il corpo hanno obbligo di ripresentarsi al comando del distretto esattamente nel giorno stabilito, avvertendo che altrimenti verrà a suo tempo prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato e verrà loro addebitata la spesa del viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere la loro definitiva destinazione. Ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti disciplinari.

22. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. esercito dovranno tener pronti per presentarli subito a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

23. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

24. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo del distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte al distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie; nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un Comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del Comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

25. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Maggiori.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Michelino cav. Gennaro, maggiore amministrazione, è promosso tenente colonnello con anzianità assoluta 31 marzo 1921.

Capitani.

I seguenti capitani di amministrazione sono promossi maggior con anzianità assoluta 21 gennaio 1917:

Iervolino Antonio — Novelli Andrea.

Promozioni e nomine straordinarie per merito di guerra

Maggiori.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Pasciuti cav. Giuseppe, maggiore, la promozione all'attuale grado deve ritenersi conseguita per merito di guerra. L'anzianità è fissata al 9 agosto 1916.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Stato maggiore generale del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Silvestre cav. Eugenio, colonnello, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 luglio 1921:

Di Saint Pierre cav. Alberto, colonnello, collocato in posizione ausiliaria a datare dal 1° agosto 1921.

Tenenti colonnelli

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° luglio 1921:

Tomassi cav. Achille — Mauren cav. Francesco — Nazzari nobile dei conti di Calabiana cav. Maurizio — Tornar cav. Giuseppe — Berton cav. Giovanni.

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

Galli cav. Livio, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria a datare dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Azza cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria dal 1° novembre 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Troiano cav. Guglielmo, maggiore, collocato in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Casini cav. Carlo, maggiore, collocato in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Troiano cav. Guglielmo, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 2 giugno 1921 che lo collocava in posizione ausiliaria.

Casini cav. Carlo, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 31 luglio 1921 che lo collocava in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti maggiori sono collocati in congedo provvisorio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Troiano cav. Guglielmo, dal 1° giugno 1921.

Casini cav. Carlo, dal 1° agosto 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1921:

Gilletti Giovanni — Iviglia Filiberto — Aquino Tommaso — Fioravanti Giuseppe — Cavallero Luigi — Camino Giuseppe.

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° luglio 1921:

Bruno Attilio — Del Cer Scipione — Longo Eugenio — Ferrante Nicola — Carbone Carmine — Ghignone Battista

Iviglia Filiberto, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 2 giugno 1921, col quale veniva collocato in posizione ausiliaria.

Iviglia Filiberto, capitano, collocato in congedo provvisorio dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 31 luglio 1922:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria a datare dal 1° agosto 1921:

Di Giuro Luigi — Perino cav. Giacomo — Santodirocco Rocco — Ricci cav. Leandro — Fiori Amedeo — Cascella Anselmo.

Con R. decreto del 16 marzo 1922:

Massara Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 febbraio 1922 e richiamato in servizio arma stessa dal 16 febbraio 1922, con decorrenza assegni dal 16 febbraio 1922 e con anzianità 25 giugno 1916.

Mameli Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 giugno 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 23 giugno 1922:

Borrelli Domenico, tenente, rimosso dal grado e dall'impiego dal 14 luglio 1921.

Con R. decreto del 3 luglio 1922:

I seguenti tenenti sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° luglio 1921:

Caligiuri Salvatore — Albertelli Giuseppe.

Con R. decreto del 28 agosto 1922:

I seguenti tenenti sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° settembre 1921:

Caruso Felice — Peghetti Lodovico.

Con R. decreto del 6 settembre 1921:

Albertelli Giuseppe, tenente, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 3 luglio 1921 che lo collocava in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 16 novembre 1921:

Albertelli Giuseppe, tenente, collocato in congedo provvisorio dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Caligiuri Salvatore, tenente, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 3 luglio 1921 che lo collocava in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

È revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 28 agosto 1921 col quale venivano collocati in posizione ausiliaria i sottonominati tenenti:

Caruso Felice — Peghetti Lodovico.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti tenenti sono collocati in congedo provvisorio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Caligiuri Salvatore, dal 1° luglio 1921.

Caruso Felice, dal 1° settembre 1921.

Peghetti Lodovico, dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

De Finis Michele, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 24 febbraio

1922 e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 25 febbraio 1922, con decorrenza assegni dal 1° marzo 1922.

Cottafavi Pietro, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Tocco nobile patrizio di Tropea Cesare, colonnello, il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916 che lo collocava a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1916, è rettificato nel senso che tale provvedimento deve intendersi avvenuto per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Levesi cav. Carlo, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Barberis cav. Romano, colonnello, collocato in disponibilità.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Pacchioni cav. Giovanni, tenente colonnello, già mantenuto in servizio attivo quale invalido di guerra, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio attivo dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 31 marzo 1922:

Vianelli Alberto, tenente colonnello, è mantenuto in servizio attivo, a sua domanda, quale invalido di guerra, continuando a rimanere iscritto nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione ed arma.

Capitani.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Moretti Ugo, capitano, già mantenuto in servizio attivo quale invalido di guerra, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° maggio 1922.

Vertua Alberto di Lorenzo, capitano, già mantenuto in servizio attivo quale invalido di guerra, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° maggio 1922.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Visetti Mario, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 17 gennaio 1922, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 febbraio 1922, richiamato in servizio dal 16 febbraio 1922 con decorrenza per gli assegni dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Bracco Michele, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 marzo 1922.

Candilhac Achille, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Gout Umberto, capitano R. guardia pubblica sicurezza, riammesso nel R. esercito con anzianità 15 febbraio 1916.

Con R. decreto del 2 aprile 1921:

Garroni Wladimiro, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 aprile 1922.

Petronio Amerigo, tenente, l'anzianità assoluta, nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale, è, rispettivamente, portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1922.

	Al 30 giugno 1921	Al 28 febbraio 1922	DIFFERENZA — + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.660.482.045 99	3.920.893.417 32	+ 2.260.411.371 33
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 22.441.673.107 52	+ 1.181.886.487 67
Insieme	22.920.268.665 84	26.362.566.524 84	+ 3.442.297.859 —
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	42.779.553.705 88	— 4.541.822.314 20
Situazione del Tesoro	— 15.317.462.725 84	— 16.416.987.181 04	— 1.099.524.455 20

(1) In questa somma sono comprese L. 158.715.550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	250.007.533 99	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.660.482.045 99

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.362.981.639 31	8.322.378.584 24	9.685.340.223 55	
	» II. - Costruzione di ferrovie	24.605 12	547.665 19	572.270 31	
	» III. - Movimento di capitali	94.238.868 16	1.100.744.310 49	1.194.983.178 65	
	» IV. - Partite di giro	12.419.567 12	88.146.881 81	100.566.448 93	
		1.469.644.679 71	9.511.817.441 73	10.981.462.121 44	10.981.462.121 44
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	2.668.418.070 30	18.143.820.081 55	20.812.238.151 85	
	Vaglia del Tesoro	1.607.215.379 77	10.307.951.753 04	11.915.167.132 81	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	—	17.268.508 52	17.268.508 52	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	975 15	1.116.354.521 51	1.116.355.496 66	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt.	2.264 64	22.257.150 54	22.259.415 18	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	187.000.000 —	770.000.000 —	957.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	210.728.833 18	942.422.749 68	1.153.151.582 86	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero	283.808.259 87	1.133.233.644 24	1.417.041.904 11	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	220.931.010 28	1.533.431.888 13	1.754.362.898 41	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	608.000 —	608.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn, (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	27.500.000 —	1.238.960.582 75	1.266.460.582 75	
		5.205.604.793 19	35.226.308.879 96	40.431.913.673 15	40.431.913.673 15
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	353.117 27	353.117 27	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	1.037.145.938 10	1.037.145.938 10	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	13.426 —	1.203.709.668 44	1.203.723.094 44	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	50.787.126 48	50.787.126 48	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	251.619.933 53	2.143.063.474 34	2.394.683.407 87	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		251.633.359 53	4.455.270.685 71	4.706.904.045 24	4.706.904.045 24
					57.780.761.885 82

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

b) Fondo di cassa al 28 febbraio 1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	1.020.543.813 20	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.900.346.604 12	
			3.920.893.417 32

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.299.118.653 65	9.460.608.837 56	10.759.727.491 21	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	33.896.351 36	257.827.897 55	291.724.248 91	
	» III. - Movimento di capitali	12.121.563 98	911.514.246 60	923.635.810 58	
	» IV. - Partite di giro	4.681.481 04	101.217.326 77	105.898.807 81	
		1.349.818.050 03	10.731.168.308 48	12.080.986.358 51	12.080.986.358 51
Decreti di scarico		—	218 13	218 13	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.081.457.353 05	12.538.119.544 11	14.619.576.897 16	
	Vaglia del Tesoro	1.777.791.267 18	9.404.990.342 73	11.182.781.609 91	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	225.000.000 —	225.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	3.889.725 37	1.683.136.039 69	1.687.025.765 06	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.203.717.274 44	1.203.717.274 44	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	182.000.000 —	943.901.149 14	1.125.901.149 14	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	562.431.973 97	2.103.027.374 43	2.665.459.348 40	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	225.650.911 18	1.561.650.477 62	1.787.301.388 80	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	11.000 —	—	11.000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	49.806.972 74	1.323.298.592 22	1.373.105.564 96	
		4.883.039.203 49	31.007.052.155 46	35.890.091.358 95	35.890.091.358 95
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	300.000 —	300.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	30.000.000 —	—	30.000.000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	106.068.653 48	1.419.837.034 65	1.525.905.688 13	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4.056.830 31	17.308.967 01	21.365.797 32	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	110.763.831 09	757.243.958 04	868.007.789 13	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	16.502.787 39	74.876.734 54	91.379.521 93	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	363.868.797 19	2.987.962.939 21	3.351.831.736 40	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		631.260.899 46	5.257.529.633 45	5.888.790.532 91	5.888.790.532 91
				Totale	57.780.761.885 82

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 28 febbraio 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	25.029.348.018 13
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	2.180.392.384 44
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.055.000 —	419.731.206 19
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.841.501.068 81	2.270.830.800 41
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	18.973.327 75	22.385.671 85
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	746.219.643 57
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	89.300.704 49
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	1.887.698.709 38
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	34.678.012 88
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	—
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	278.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	934.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999 02	96.263.016 81
Totale . . .	38.237.731.391 68	42.779.553.705 88

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 28 febbraio 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	188.000.000 —
uoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782 104.338 63	811.751.221 36
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare .	1.282.268.028 95	1.771.027.778 98
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare .	48.440.876 80	50.959.603 04
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	598.720.239 76
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37 290.749 12	77.883.144 57
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1).	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138) . . .	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	17.103.624.683 98
Diversi	858.835.849 37	929.588.081 65
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	—
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	175.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie . . .	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	21.259.786.619 85	22.441.673.107 52

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 28 febbraio 1922 era di L. 1,675,139,792 05

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di febbraio 1922	Mese di febbraio 1921		Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto febbraio 1922	Da luglio 1920 a tutto febbraio 1921		Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato	2.321.341 90	13.273.238 94	—	10.948.897 04	16.341.978 38	22.915.609 78	—	6.573.631 40
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati	42.074.687 50	47.113.343 07	—	5.038.655 57	187.507.142 —	185.423.950 38	+	[2]) 2.083.191 62
Redditi di R. M. e vari	214.923.021 64	181.993.295 75	+	32.929.725 89	956.592.727 88	687.558.635 95	+	[2]) 269.034.091 93
Contributo centesimo guerra	18.367.336 49	26.479.850 47	—	8.112.513 98	95.727.230 59	94.854.100 56	+	[2]) 1.873.130 63
Extraprofitti di guerra	230 831.117 34	357.565.607 51	—	126.734 490 17	1.068.357.275 51	1.260.320.578 78	—	[3]) 191.963.303 27
Contributo straord. di guerra	4 000.892 52	5.329.191 55	—	1.328 299 03	16.738.322 02	16.227.026 54	+	511.295 48
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	136.692.586 01	127.633.336 99	+	9.059.219 02	1,463.704.454 26	1.270.203.559 74	+	[2]) 193.500.894 52
Prodotto del movim. a G e P. V.	37.680.887 09	39.246.140 13	—	1.565.253 04	61.462.132 52	62.924.220 80	—	[3]) 1.462.088 28
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	4.835.880 19	—	4.835.880 19	7,850.159 19	4.835.880 19	+	[2]) 3.014 279 —
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	92.304.107 63	48.431.915 68	+	43.872.191 95	550.892.861 74	445.784.970 70	+	[2]) 105.107.891 04
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	40.365.164 88	39.321.458 71	+	1.043.706 17	344.611.026 96	311.956.412 37	+	[2]) 32.654.614 59
Dazio sull'importazione del grano	—	1.058 15	—	1.058 15	20.076 70	3.188 42	+	16.888 28
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	70.720.767 —	22.304.992 74	+	48.415.774 26	253.354.275 48	367.663.140 45	—	[3]) 114.308 864 97
Privative:								
Tabacchi	215.558.207 66	219.319.485 44	—	3.761.277 78	1.748.164.227 56	1.572.145.530 46	+	[2]) 176 018.697 10
Sali	11.677.790 65	10.035.084 41	+	1.642.706 24	105.300.618 95	95.333.992 91	+	[2]) 9.966.626 01
Fiammiferi e carte da giuoco	13.714 250 74	15.290.748 09	—	1.576.497 35	125.661.945 16	116.501.632 19	+	[2]) 9 160.312 97
Chinino	893.725 62	581.508 31	+	312.217 31	8 838.379 17	6.070.917 64	+	[2]) 2.767 461 53
Lotto	24.264.762 76	28.852.245 27	—	4.587.482 51	185.124.373 72	148.704.005 17	+	[2]) 36.420.368 55
Monopoli commerciali	22.965.537 88	41.287.916 91	—	18.322.379 03	276.323.595 34	311.130.351 14	—	[3]) 34.806.755 80
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	30.651.420 23	34.064.559 34	—	3.413.139 11	254.823.483 91	188.516.104 01	+	66.307.379 90
Telegrafi	11.274.871 54	11.775.218 45	—	500.346 91	84.158.886 72	73.840.319 42	+	10.318.567 30
Telefoni	11.806.611 06	5.909.596 71	+	5.897.014 35	64.515.619 95	40 072.033 93	+	24.443.586 02
Servizi diversi	4.861.323 84	5.377.815 19	—	516.521 35	56.667.450 57	55.232.531 22	+	1.434.919 35
Rimborsi e concorsi nelle spese	2.231.679 20	5.524 562 38	—	3.292.883 18	102.453.394 05	26.715 195 55	+	75 738.198 50
Entrate diverse	75.227.348 72	86.841.421 08	—	11.614.072 36	666.830.070 50	627.588.844 18	+	39.241.226 32
Totale *Entrata ordinaria*	1.315.412.439 90	1.378.389.531 46	—	62.977.091 56	8.703.021.708 83	7.992.522.732 51	+	710.498.976 32
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese	310.863 03	245.130 36	+	65.732 67	349.411.403 13	56.151.910 90	+	([4]) 293.259.492 23
Entrate diverse	47.216.757 12	74.770.878 61	—	27.554.121 49	621.108.5 5 01	671.850.107 09	—	50.741.542 08
Capitoli aggiunti per resti attivi	21.579 26	78.553 25	—	56.973 99	11.798.546 58	1.353.044 23	+	10.445.502 35
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	24.605 12	2.913 50	+	21.691 62	572.270 31	124.039 35	+	448.230 96
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	477.492 61	65.460 92	+	412.031 69	1,583.736 54	849.231 75	+	734.504 79
Accensione di debiti	1) 83.837.818 34	221.190.677 39	—	137.353.859 05	1.067.131.588 06	10320.065.525 19	—	9.252.933.937 13
Riscossione di crediti	65.654 58	275.807 59	—	210.153 01	427.012 19	945.821 53	—	518.809 34
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	232.916 95	182.710 —	+	50.206 95	15.379.141 07	1.015. 85 58	+	14.363.155 49
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	25.000 —	125.000 —	—	100.000 —	147.561 —	550.000 —	—	402.439 —
Partite che si compens. nella spesa	7.213.954 15	5.472.150 84	+	1.741.803 31	73.043.028 44	14.862.115 22	+	58.180.913 22
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali	740.628 85	2.316 700 —	—	1.576.071 15	22.485.917 08	22.322.596 20	+	163.320 88
Ricuperi diversi	1.645.402 68	807.655 76	+	837.746 92	7.327.220 57	7.693.948 48	—	366.728 11
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	492.000 —	—	492.000 —	7.457.973 90	40.895.396 34	—	33.437.422 44
Totale *Entrata straordinaria*	141.812.672 69	306.025:638 22	—	164.212.965 53	2.177.873.963 68	11.138.679.721 86	—	8.960 805.758 18
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	12.419.567 12	13.812.331 37	—	1.422.764 25	100.566.448 93	68.215.443 25	+	32.351.005 68
Totale generale	1.469.644.679 71	1.698.257.501 05	—	228.612.821 34	10981462 121 44	19.199.417.897 62	—	8.217.955.776 18

(1) Di cui L. 83.610.744 38 per emissione di buoni del Tesoro poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di febbraio 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di febbraio 1922	Mese di febbraio 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto febbraio 1922	Da luglio 1920 a tutto febbraio 1921	Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	505.746.932 64	1.320.472.730 66	— 814.725.798 02	5.346.288.292 14	6.862.322.050 54	— (5) 1.515.933.758 40
Id. delle Finanze	159.018.573 55	133.042045 66	+ 25.976 527 89	1.047.315.614 09	993.475.813 07	+ 53.839.801 02
Id. della Giustizia e Culti .	14.194.221 27	20.769.126 59	— 6.574.905 32	127.414.957 41	97.551.467 58	+ 29.863.489 83
Id. degli Affari Esteri . . .	21.066.583 04	26.760.859 93	— 5.694.276 89	50.019.303 42	39.161.854 22	+ 10.857.449 20
Id. dell'Istruzione Pubblica.	138.767.049 32	49.405.628 90	+ 89.361.420 42	653.503.111 06	587.379.550 77	+ 66.153.560 29
Id. dell'Interno	47.945.858 63	47.326.859 12	+ 618.999 51	621.908.120 14	438.852.199 01	+ 183.055.921 13
Id. dei Lavori Pubblici . .	103.360.051 37	58.431.206 10	+ 44.928.845 27	866.658.697 24	459.778.722 45	+ 406.879.974 79
Id. delle Poste e dei Telegrafi	76.139.501 58	71.236.140 35	+ 4.903 361 23	559.787.789 64	370.428.159 62	+ 189.359.630 02
Id. della Guerra	124.489.979 16	260.923.889 33	— 136.433.910 17	1.876.945.701 62	2.864.603.942 76	— 987.658.241 14
Id. della Marina	72.785.651 63	52.297.916 —	+ 20.487.735 63	507.778.898 36	515.878.330 56	— 8.099.432 20
Id. delle Colonie	1,809.896 09	19.448.050 15	— 17.638.154 06	22.762.005 83	202.122.370 83	—6) 179.360.365 —
Id. dell'Agricoltura	5.154.499 05	21.348.528 52	— 16.194.029 47	51.052.053 47	73.855 375 27	— 22.803.321 80
Id. dell'industria e Commer.	11.056.016 64	1.831.061 08	+ 9.224.955 56	101.102.642 28	99.947.351 76	+ 1.155.294 50
Id. del Lavoro	50,903.958 75	33.962.678 78	+ 16.941.279 97	181.215.425 65	64.044.643 35	+ 117.170.782 30
Id. delle Terre liberate . .	17.379.277 31	1.033.555 89	+ 16.345.721 42	67.203.746 18	201 337.261 70	— 134.133.515 52
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.349.818.050 03	2,118.290.277 06	— 768.472.227 03	12.080.986.358 51	13.870.639.093 49	— 1.789.652.734 98
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.349.818.050 03	2.118.290.277 06	— 768.472.227 03	12.080.986.576 64	13.870.639.562 35	— 1.789.652.985 71

2) Maggiori accertamenti

3) Minori accertamenti.

4) Maggiori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

5) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali esibiti in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

6) Spostamento nei versamenti dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di Cassa relativo alle colonie.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro qui quennale n. 470, di L. 35.600 della 3ª emissione, intestato erroneamente ad *Adriana* Guazzoni fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ada Moia, perchè, giusta l'atto di notorietà 14 giugno 1922, ricevuto dal notaio Toja di Milano, il detto buono doveva invece intestarsi a *Giovanna* Guazzoni fu Giovanni Battista, minore. ecc....

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 7 luglio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Rotello, Guglionesi e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 1° corrente, in S. Eufemia a Maiella, provincia di Chieti, e in Kamma, provincia di Trapani, sono stati attivati al servizio pubblico con orario limitato di giorno, uffici fonotelegrafici collegati, rispettivamente, alle ricevitorie telegrafiche di Caramanico e di Pantelleria.

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO

La Compagnia di assicurazione portoghese « Companhia Geral de Seguros » con sede in Lisbona e rappresentata in Italia dapprima dalla ditta G. Bonnet di Genova e, quindi, dall'avv. Enrico Forges Davanzati di Roma, ha richiesto lo svincolo del deposito eseguito a norma del decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115, asserendo che non hanno avuto seguito le iniziate pratiche per l'impianto in Italia di una propria succursale.

S'invita chiunque possa avervi interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale del credito e delle assicurazioni private - Ufficio tecnico delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 1° luglio 1922.

Pel ministro
CAMANNI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 4 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 70	Dinari	—
Londra	95 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	407 91	Belgio	170 50
Spagna	3 15 —	Olanda	—
Berlino	4 71	Pesos oro	—
Vienna	0 12	Pesos carta	—
Praga	41 25	New York	21 506

Oro 416 12

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 55	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 —	—

Corso medio dei cambi
del giorno 5 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 40	Dinari	—
Londra	97 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	415 70	Belgio	170 75
Spagna	337 75	Olanda	8 50
Berlino	4 96	Pesos oro	17 90
Vienna	0 12	Pesos carta	7 90
Praga	—	New York	21 795

Oro . . . . . . 420 44.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 13	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 85	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.